

STATUTO
“ViaggiAmo Associazione di Promozione Sociale (APS)”

Art. 1 – Denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione **“ViaggiAmo - Associazione di Promozione sociale”**, in breve **“ViaggiAmo - A.P.S.”** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione **“ViaggiAmo - A.P.S.”** - L'Associazione è un ente non commerciale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'associazione è quella di promuovere la condivisione, l'approfondimento e la diffusione della cultura e dell'arte in special modo quella musicale, degli audiovisivi e dei multimedia in tutti i loro aspetti.

A questo scopo si evidenzia che:

a titolo di finalità civica l'associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;

a titolo di finalità solidaristica l'associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla cultura ed al turismo sociale pur se in stato di difficoltà, in particolare in condizione di difficoltà economica;

a titolo di utilità sociale l'associazione intende contribuire col proprio sforzo al benessere psicofisico del maggior numero di individui attraverso la cultura ed il turismo sociale;

creare pari opportunità nella fruizione dei servizi;



valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture riabilitative e sportive del territorio nazionale e in special modo della regione Puglia;

garantire una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;

provvedere all'integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi, adatti a quelle fasce d'utenza - sempre crescenti - i cui bisogni speciali e le cui necessità di maggior fruizione non risultano ancora recepite adeguatamente dagli operatori del sistema turistico e dal contesto sociale;

accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;

coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;

coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri.

promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, musicale, naturalistiche e gastronomiche;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

secondo le lettere d), f), i), k), u) v), w) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

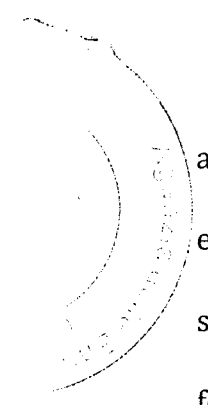
È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni.

La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione dell'associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile."

- a) **Oggetto** - L'Associazione è una libera istituzione autonoma ed unitaria, apartitica non ha scopi di lucro e persegue unicamente finalità di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel campo della cultura, del turismo sociale, del benessere fisico e psichico, dell'arte, dell'assistenza sociale, della natura e dell'ambiente, della promozione sociale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendentemente nel rispetto della propria dignità.
- b) **Attività costituenti l'oggetto sociale** - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza attività quali:

- 
- sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
 - progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali;
 - consulenze e organizzazione di servizi per favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
 - sviluppo dell'associazionismo e del volontariato per realizzare nuove forme di turismo, migliorare l'ospitalità e l'accoglienza e individuare nuove relazioni con il comparto turistico sostenibile, sociale, solidale, ed accessibile;
 - consulenze ed organizzazione di servizi per favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
 - attivazione di percorsi didattici e professionali, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages sui diversi comparti del turismo e nelle diverse località del Paese;
 - promozione e pianificazione di manifestazioni turistiche ed eventi connessi o di richiamo turistico, promossi in proprio o da pubblici e privati comitati o associazioni del Terzo Settore che lo richiedessero;
 - elaborazione di studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità per tutti alle risorse del territorio pugliese, in primo luogo, e nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni in partenariato;
 - gestione diretta, o adesione, a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
 - gestione in proprio o per conto, in occasione di particolari situazioni sociali ed economiche, delle strutture risto-ricettive;
 - reperimento mezzi e strutturazione servizi per garantire mobilità e trasporto a disabili, scolaresche, comitive e visitatori con esigenze speciali in soggiorno sul territorio;
 - diffusione dell'educazione turistica attraverso scambi culturali, gemellaggi con aziende, gruppi e operatori del settore;
 - istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale sul turismo accessibile, in collaborazione con enti vari ed associazioni nazionali ed estere di disabili già impegnate nel settore, rivolti agli operatori turistici pubblici e privati, agli esercenti, alle scuole alberghiere, ai volontari impegnati in eventi e manifestazioni culturali e sportive, ecc.;
 - promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d'arte che, ponendosi su un piano di superamento di quella cultura negativamente caritatevole che genera pregiudizio verso la condizione attuale del portatore di handicap, siano mirati a diffondere e fomentare il dibattito sulla realtà quotidiana delle persone con disabilità, il loro ambito familiare ed affettivo, il grado di integrazione sociale e lavorativa, il rapporto con le nuove tecnologie, il diritto a pari opportunità;
 - realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazione e cognizioni adeguate ad utenti con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali;

- promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei beni culturali, dei parchi e delle riserve naturali;
- realizzando iniziative pubblicistiche (media, tv, internet, social) nei settori del turismo, della didattica e tecnica turistica, e dell'innovazione, con l'edizione e la diffusione tra gli associati di riviste, bollettini e newsletter;
- partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;
- consulenza legale, assistenza qualificata a tutela dei diritti fondamentali, delle pari opportunità e della non discriminazione, screening sull'osservanza della normativa regionale, nazionale ed europea;
- promozione e la diffusione di attività culturali, artistiche, turistiche, musicali, teatrali, predisponendo ed organizzazione di mezzi e di strutture per lo svolgimento, la gestione sia direttamente che su commissione di terzi, l'attivazione di corsi, master class ed altre attività didattiche di educazione, insegnamento, aggiornamento e formazione in generale e nello specifico della cultura del viaggiare, musica, di canto, di recitazione, di teatro, di dizione e fonetica, di lingue, di procedure ed applicazioni software, di disegno, di pittura, di produzioni audio-video, di informatica, di fotografia ed altre attività didattiche interdisciplinari;
- produzione ed organizzazione di eventi, concerti, spettacoli e manifestazioni musicali, artistiche, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, alla recitazione all'arte ed alla cultura;
- produrre e divulgare filmati, audiovisivi, tutorials o altro materiale video-audio;
- attivazione ed organizzazione di iniziative, eventi musicali e culturali anche in collaborazione con Associazioni, Istituti scolastici, altri Enti della P.A. e privati, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura del viaggiare, culturale ed artistica in generale anche delegando la gestione della suddetta attività;
- svolgimento di qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura del viaggio;
- costituzione di luogo di incontro ed aggregazione di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
- organizzazione di eventi con erogazione di premi e di borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività associative;
- stipula con enti pubblici e privati di contratti e di convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.
- fruizione di tutte le leggi regionali, statali e comunitarie in merito al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- promozione ed offerta servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

b) **Attività diverse** - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di promozione sociale di cui all'articolo 6. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale collegati alla propria sede e/o ad i propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari ed in generale per turismo sociale;
- organizzazione di retreats sia nel settore sociale che ricreativo;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari quali ad esempio il noleggio di strumenti musicali e delle attrezzature correlate, di impianti audio-video e luci, di arredi idonei al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

c) **Gestione delle attività organizzate** - Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

- d) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- e) L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- f) L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari alla via Napoli n. 384.
3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

ari
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

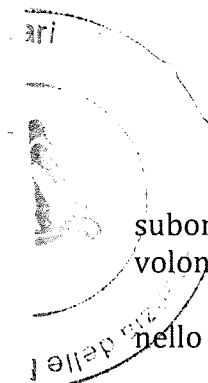
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Soci Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte,
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) esclusione;
- d) perdita di qualifica di socio/tesserato per morosità dopo 60 giorni dalla data di accettazione del Consiglio Direttivo.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili o trasferibili ed hanno validità fino al 31 Dicembre dell'anno di riferimento.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo;
- d) l'Organo di revisione legale dei conti

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ari

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo - ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "**ViaggiAmo - A.P.S.**", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

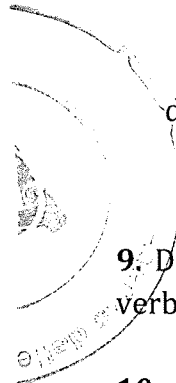
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione viene collocata nella bacheca della sede legale oppure essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- 
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento,

la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

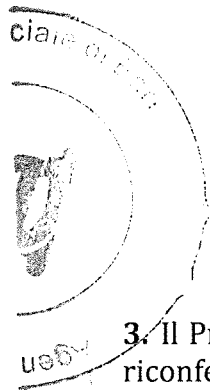
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:



- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;

3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

6. Il VicePresidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

- 
1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il

registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 22 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 23- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24- Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 25- Tesserati

Il tesserato di un'A.P.S. è quel soggetto che instaura con l'associazione un rapporto di durata tendenzialmente annuale; il tesseramento dà all'affiliato la possibilità di svolgere regolarmente l'attività praticata all'interno dell'associazione. Il tesseramento coinvolge oltre

al tesserato ed all'associazione, anche l'Ente affiliante di riferimento (FSN, EPS, DSA) ed è l'unico strumento che consente di praticare le attività del mondo associativo istituzionale.

Una volta ottenuta la tessera, il neo-tesserato si vede riconoscere una lista di diritti e doveri: potrà partecipare a delle attività, potrà vedersi riconoscere degli attestati, ma dovrà rispettare anche delle regole previste dall'ente stesso.

A differenza di un associato o socio che entra nella vita democratica dell'A.P.S., vota, partecipa alle assemblee e contribuisce alla governance, il tesserato ottiene l'abilitazione a praticare l'attività, ma non acquisisce automaticamente diritti associativi.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

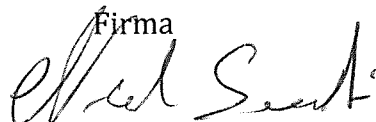
Bari lì, 08/03/2026

Il Presidente

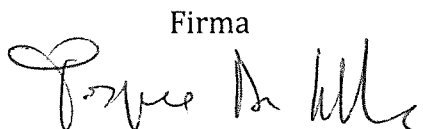
Il Vicepresidente

Il Segretario

Firma



Firma



Firma

